



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Revisore dei conti

OGGETTO: Comune di RIVANAZZANO (PV) - Relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015, 2016 e sul bilancio di previsione. - Archiviazione dell'istruttoria con rilievi.

Dall'esame delle relazioni redatte dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione 2015, nonché della risposta alla nota istruttoria, sono emerse alcune situazioni critiche per le quali si raccomanda:

1. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata avendo cura di conservare i residui e di reimputare gli impegni e gli accertamenti secondo le regole sancite dai principi contabili. Si richiama l'attenzione, a titolo esemplificativo, sull'opportunità di **conservare** alla gestione residui del 31 dicembre 2015 le seguenti voci: i lavori di manutenzione per € 14.722,86 imputati al capitolo 20810101 impegno n. 111/2011; l'impegno, privo di descrizione, n. 166/1999 di € 1.049,10 imputato al capitolo 21050101 intitolato al cimitero. Si richiama l'attenzione sulle medesime valutazioni inerenti agli impegni di spesa, conservati alla gestione residui al 31 dicembre 2016, per la realizzazione della pista ciclabile imputato al capitolo 208010104 esercizio 2012, e per la sistemazione e la manutenzione straordinaria della biblioteca imputato al capitolo 20510101 esercizio 2016 gestione residui. Si evidenzia altresì che la totalità dei mandati - € 223.175,73 - per le spese in conto capitale emessi nel corso dell'esercizio 2015 è stata imputata alla gestione residui.
2. La corretta ed esaustiva determinazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione rivolta a tutte le tipologie di entrata per le quali è prevista l'analisi, giustificando eventuali esclusioni. Si raccomanda di subordinare la



- quantificazione allo studio dell'andamento della riscossione negli ultimi cinque esercizi rispetto al rendiconto.
3. La coerente valorizzazione delle quote che compongono il risultato di amministrazione, incluso il trattamento di fine mandato, conseguenti alle variazioni delle quote vincolate e destinate agli investimenti, dopo l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e per effetto dei minori residui in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.
 4. La completa osservanza dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l'allegazione al rendiconto della gestione dell'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
 5. L'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)